



## REGOLAMENTO SAFEGUARDING

### PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

#### ART. 1 - FINALITÀ

1. L'Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito anche solo "UITS"), in linea con gli indirizzi dell'*International Olympic Committee* (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico e della *International Shooting Sport Federation* (ISSF), afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con rispetto e dignità. A tal fine, adotta misure idonee a prevenire e contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi origine etnica, religione, età, genere, identità di genere, orientamento sessuale, status sociale, disabilità, convinzioni personali e prestazioni sportive, mediante l'adozione di specifiche Linee Guida federali.
2. Il presente Regolamento è finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati UITS, fermo restando quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della UITS.
3. A tal fine, il Regolamento disciplina il funzionamento del *Safeguarding Office* e l'adozione delle misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, recependo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

#### Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della UITS e dei Gruppi Sportivi Militari affiliati alla UITS, come previsto dallo Statuto federale approvato con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2021. Il Regolamento pone obblighi nei confronti di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operino all'interno della UITS e dei Gruppi Sportivi Militari affiliati.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute in qualsiasi forma nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dallo Statuto federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
  - a) di persona;
  - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

#### Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
  - a) l'abuso psicologico;
  - b) l'abuso fisico;
  - c) la molestia sessuale;

- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

2. A fini del comma precedente, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva,

diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

#### **Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere**

1. I Tesserati, nello svolgimento delle attività di tiro a segno, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
  - a) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
  - b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
  - c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo e/o dell'atleta, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni;
  - d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
  - e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui lo stand o la palestra di tiro non sia usualmente frequentata;
  - f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
  - g) spiegare in modo chiaro ai fruitori del poligono che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.
2. I soggetti che a qualunque titolo operino all'interno della UITSS e dei Gruppi Sportivi Militari affiliati si dovranno impegnare a conformarsi a quanto indicato nel punto 4.1 che precede.

#### **Art. 5 – Natura delle disposizioni**

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento costituiscono illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della UITSS, ferma restando l'eventuale integrazione di illeciti di altra natura.

#### **Art. 6 – Conoscenza ed osservanza del Regolamento e delle *Safeguarding Policy***

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della UITSS e i Comitati/Delegati Regionali/Provinciali della Federazione, le Sezioni TSN affiliate e gli altri organismi affiliati garantiscono la massima diffusione e l'applicazione del Regolamento e delle *Safeguarding Policy*.
3. Il contenuto del presente Regolamento, nonché quello delle Linee guida, dovranno essere resi noti a tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva, che dovranno impegnarsi ad osservarli.

## **Art. 7 - Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta**

1. L'UITs emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma, le Sezioni TSN affiliate e gli altri Organismi affiliati predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Sezioni TSN affiliate e gli altri Organismi affiliati già dotati di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet della Sezione TSN o dell'Organismo affiliato, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 9. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell'affiliata.
5. La Sezione TSN non potendo affiliarsi ad altro Ente/Organismo sportivo non può esercitare l'opzione prevista dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021.

## **Art. 8 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Sezioni TSN e gli altri Organismi affiliati nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*, di cui al successivo art. 9.

## **Art. 9 – Composizione e nomina dell'Ufficio del *Safeguarding Office*.**

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso la UITs l'Ufficio del *Safeguarding Office* (di seguito anche solo "**Ufficio del *Safeguarding***"), che riceve ogni comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: [safeguarding@pec.uits.it](mailto:safeguarding@pec.uits.it). Tale Ufficio è responsabile delle politiche di *Safeguarding* ed è altresì competente per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
2. Il Presidente e i componenti dell'Ufficio del *Safeguarding* durano in carica per il quadriennio olimpico. Presidente e componenti non possono essere revocati e/o sostituiti se non per giusta causa e previo parere vincolante del CONI quale Ente Vigilante. L'Ufficio si avvale di una segreteria dedicata.
3. L'Ufficio del *Safeguarding* è composto da tre componenti, ivi compreso il Presidente. I componenti sono scelti tra:
  - a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
  - b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  - c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;

- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

#### **Art. 10 – Funzioni e facoltà del Presidente e dell'Ufficio del *Safeguarding***

1. Il Presidente convoca l'Ufficio del *Safeguarding*, ne presiede le riunioni e può attribuire deleghe e funzioni. Il Presidente nomina un Vice-Presidente tra gli altri componenti dell'Ufficio del *Safeguarding*. Il Presidente ha poteri di emanare provvedimenti d'urgenza, con impegno a sottoporli a ratifica in occasione della prima riunione utile. In caso di impossibilità di costituzione o funzionamento dell'Ufficio del *Safeguarding*, il Presidente adotta i provvedimenti necessari. I componenti dell'Ufficio del *Safeguarding* possono operare anche in modo disgiunto negli accertamenti. Il Presidente dell'Ufficio del *Safeguarding* può delegare lo svolgimento di attività istruttorie a uno o più componenti del collegio.
2. L'Ufficio del *Safeguarding*:
  - vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Sezioni TSN affiliate e degli altri organismi affiliati dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 7, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 8, segnalando le violazioni dei predetti obblighi al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
  - adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
  - segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
  - relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *Safeguarding* della UITIS all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
  - fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
  - svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
3. Fermo quanto precede, l'Ufficio del *Safeguarding* ha altresì facoltà di:
  - a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
  - b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
  - c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
  - d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale UITIS;
  - e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
  - f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo;
  - g) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP nelle materie di cui al precedente art. 1;
  - h) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport*, nonché del presente Regolamento.
4. All'esito di un procedimento o ravvisata l'urgenza anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio del *Safeguarding* ha facoltà di:

- a) formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
  - b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro.
5. Le raccomandazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse al Consiglio direttivo per i provvedimenti di competenza. L'inosservanza delle raccomandazioni adottate dal Consiglio direttivo UITS costituisce illecito disciplinare, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina della UITS.
  6. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l'Ufficio del *Safeguarding* informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 13.
  7. L'Ufficio del *Safeguarding* redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.
  8. L'Ufficio del *Safeguarding* può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP.

#### **Art. 11 – Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni dell'Ufficio**

1. In ogni caso, l'UITs garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio del *Safeguarding* per il tramite della Segreteria Generale.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e l'Ufficio del *Safeguarding* collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza dell'Ufficio del *Safeguarding* esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza. L'Ufficio del Procuratore federale e quello del *Safeguarding* possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.
3. L'Ufficio del *Safeguarding* può avanzare richiesta al Consiglio direttivo di volersi avvalere di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. A tal fine, il Consiglio direttivo può autorizzare secondo le procedure interne alla UITS il ricorso a figure esterne.

#### **Art. 12 – Doveri di segnalazione**

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite l'Ufficio del *Safeguarding*. Stesso impegno dovrà essere richiesto a tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva, che dovranno impegnarsi ad osservarlo.
2. L'Ufficio del *Safeguarding* procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

#### **Art. 13 – Tutela del segnalante e whistleblowing**

1. L'UITs garantisce la riservatezza del segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, la UITS istituisce il servizio di *Whistleblowing Safeguarding* sul sito internet istituzionale dell'UITs in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.
3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale della UITS all'Ufficio del *Safeguarding* e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.
4. La UITS garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di *Whistleblowing Safeguarding* con le procedure e i regolamenti federali, ivi compreso il Codice Etico e le eventuali procedure previste nel PTPCT tempo per tempo vigente.

#### **Art. 14 – Condizioni di procedibilità**

1. L'Ufficio del *Safeguarding* viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
  - a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
  - b) segnalazione;
  - c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
  - d) conoscenza a seguito di ispezione;
  - e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla UITS, anche per il tramite del servizio di *Whistleblowing Safeguarding*.

#### **Art. 15 – Iniziative in caso di conoscenza diretta di condotte in occasione o nel corso delle gare**

1. In caso di rilevazione diretta di condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento tenute in occasione o in corso di una manifestazione sportiva l'Ufficio del *Safeguarding* interviene senza indugio, investendo la Direzione di Gara o il Comitato Organizzatore/Sezione TSN o i Tecnici responsabili nonché eventualmente informando il Giudice Sportivo e/o l'Ufficio del Procuratore Federale.

#### **Art. 16 – Obbligo di riservatezza**

1. L'Ufficio del *Safeguarding* e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti loro affidati.

#### **Art. 17 – Procedimento disciplinare**

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della UITS. Gli esiti, se relativi a materie di competenza dell'Ufficio del *Safeguarding*, sono trasmessi all'Ufficio.
2. L'Ufficio del *Safeguarding* può fornire assistenza, su richiesta dell'interessato, alle vittime delle condotte di molestia, violenza e/o abuso di cui all'art. 3, anche dinanzi all'Ufficio del Procuratore federale e agli organi di giustizia sportiva.

#### **Art. 18 – Misure per la diffusione del presente Regolamento**

1. La UITS divulga il presente Regolamento, i relativi principi e le *Safeguarding Policy* attraverso manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti federali, in ogni sede di svolgimento di attività di tiro a segno (luogo di gara, luogo di allenamento etc..).
2. La mancata affissione di quanto al precedente comma costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del *Safeguarding* e all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 19 – Safeguarding Plan e Duty Officer**

1. La UITS adotta un *Safeguarding Plan* Generale che dovrà essere affisso presso ciascuna Sezione TSN affiliata e ogni altro organismo affiliato e la Sezione TSN o l'Organismo affiliato dovrà garantirne la massima diffusione tra gli atleti.
2. Ogni Sezione TSN affiliata e ogni altro organismo affiliato a sua volta:
  - a) predispone e adotta modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (c.d. *Safeguarding Plan*) e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021. Il *Safeguarding Plan* è affisso presso la sede della Sezione TSN affiliata o di altro organismo affiliato, eventualmente anche tramite manifesti o altro materiale esemplificativo;
  - b) nomina un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (c.d. *Duty Officer*), anche ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 36/2021, che riporta almeno semestralmente e ogni volta che rilevi condotte o rischi rilevanti ai fini del presente Regolamento al Segretario Generale e all'Ufficio Istruttorio del *Safeguarding*; se non diversamente previsto, le funzioni del *Duty Officer* sono svolte dal legale rappresentante della Sezione TSN/Organismo affiliata/o.
3. Il mancato adeguamento da parte delle Sezioni TSN affiliate e di ogni altro Organismo affiliato agli obblighi di cui al precedente comma 2 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

#### **Art. 20 – Formazione obbligatoria e seminari informativi**

1. Con cadenza annuale e comunque in occasione della formazione e dell'aggiornamento dei Tecnici/Formatori, la UITS organizza almeno un modulo di formazione, di durata non inferiore a quattro ore, sulla prevenzione e contrasto degli abusi di cui al presente Regolamento.
2. I Tecnici, i Dirigenti, i *Duty Officer*, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico, gli appartenenti alla categoria dei Giudici e chiunque collabori direttamente con le Sezioni TSN affiliate e ogni altro Organismo affiliato o Convenzionato con la UITS nella gestione delle manifestazioni sportive e degli atleti sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi di cui al comma precedente.
3. Ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi di eventi federali prevede altresì la diffusione delle *Safeguarding Policy*.
4. La UITS, anche attraverso i Comitati/Delegati Regionali/Provinciali, promuove altresì l'organizzazione di seminari informativi per tutti i tesserati sui temi di cui al presente Regolamento. Il calendario degli incontri è pubblicato sui siti istituzionali della UITS e dei Comitati/Delegati Regionali/Provinciali UITS.

#### **Art. 21 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio direttivo di approvazione o provvedimento equivalente.
2. L'art. 19, comma 1, entra in vigore dal 1° gennaio 2024.
3. L'art. 19, comma 2, lettera a) entra in vigore dal 31 agosto 2024. lettera b) entra in vigore dal 1° luglio 2024.
4. Gli artt. 13 e 20 entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.